

Deliberazione n. 77 Adunanza 1 agosto 2012

Fascicolo n. 924/2012

Oggetto: Interventi su edifici scolastici di proprietà della Provincia di L'Aquila ubicati nei Comuni di Avezzano e Sulmona.

Stazione appaltante: Provincia dell'Aquila.

Esponente : Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo (di seguito Commissario delegato).

Principali riferimenti normativi : artt. 53, 70, 83 e 120, D.lgs. 163/2006; art. 90, D.P.R. 554/99; art. 20, Legge 109/94.

Il Consiglio

Visto il D.lgs. n. 163/2006;

Vista la relazione della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture;

Considerato in fatto

Con nota acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 15765 del 17.02.2012, il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha chiesto di valutare la conformità al Codice degli appalti delle procedure adottate dalla Provincia dell'Aquila per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto.

Pertanto, con disposizione prot. n. 31661 del 2.04.2012, il Direttore della Direzione Generale Vigilanza Lavori Servizi e Forniture ha disposto l'avvio dell'istruttoria nei confronti della Provincia dell'Aquila per la verifica della conformità al Codice degli appalti delle procedure adottate per l'affidamento degli incarichi professionali e degli appalti di lavori.

L'avvio dell'istruttoria è stato comunicato ai soggetti interessati con nota prot. n. 32464 del 4.04.2012 richiedendo al contempo chiarimenti sulle questioni oggetto di istruttoria.

La Provincia dell'Aquila ha riscontrato la richiesta con nota prot. n. 75 del 3.05.2012, assunta al prot. di questa Autorità al n. 44154 del 9.05.2012, con la quale ha anche formulato istanza di audizione, tenutasi poi in data 17.05.2012 presso l'Ufficio istruttore.

Con nota prot. 43739 del 14.06.2012, assunta al prot. dell'Autorità n. 62788 del 25.06.2012, la S.A. ha prodotto, per opportuna conoscenza, ulteriore documentazione ad integrazione di quella precedentemente trasmessa.

Gli interventi sugli edifici scolastici di cui all'oggetto si collocano nell'ambito delle attività finalizzate alla ricostruzione e al ripristino della funzionalità degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 da attuare in regime di somma urgenza.

A tale scopo, con O.P.C.M. n. 3923 del 18.02.2011 (art. 6) è stata concessa al Commissario delegato la possibilità di avvalersi, in deroga all'art. 4, co. 2, del D.L. n. 39/2009, degli enti territoriali aventi competenza sugli edifici quali soggetti attuatori degli interventi medesimi.

Facendo seguito alla richiesta del Presidente della Provincia dell'Aquila, formulata con nota del 24.02.2011, il Commissario delegato con decreto n. 63 del 31.05.2011 ha attribuito al Presidente medesimo le funzioni di soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica sui seguenti edifici:

a) Comune di Avezzano: Liceo scientifico "Vitruvio Pollione", Liceo classico "Alessandro Torlonia", Istituto d'Arte "Vincenza Bellisario", I.P.S.A.A. "A. Serpieri", I.T.C. "Galileo Galilei", I.T.G. "Alberti", Liceo pedagogico "Benedetto Croce";

b) Comune di Sulmona: I.T.C./I.T.G. "A. De Nino/R. Morandi", Istituto statale d'Arte "G. Mazara", Liceo socio pedagogico e delle scienze sociali "G.B. Vico", Liceo scientifico "E. Fermi", Centro provinciale formazione professionale.

Con il medesimo decreto sono state conferite al Presidente della Provincia le deroghe di cui all'O.P.C.M. 3753/2009 e s.m.i., nei limiti definiti nel parere della Commissione Tecnico Scientifica in data 29.04.2011.

In particolare, il Presidente della Provincia, con nota del 19.04.2011, aveva chiesto di poter usufruire delle deroghe agli artt. 11, 53, 66, 70, 91, 111, 112, 122, 128 e 129 del D.lgs. 163/2006, e ai correlati articoli del Regolamento di attuazione, con la motivazione di voler "consegnare i lavori al termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso, in modo da effettuare i lavori nel periodo estivo e riaprire,

ove possibile, in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico 2011-2012".

Il Decreto commissariale n. 63/2011 ha anche stabilito che la copertura finanziaria degli interventi di cui sopra a valere per € 29.430.000,00 sulle risorse finanziarie stanziare con Delibera CIPE n. 47 del 26.06.2009, trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato, e per la restante parte, € 25.000.000,00, sulle risorse di cui al Decreto n. 61/2011.

Con precedente Decreto commissariale n. 61 del 17.05.2011, il soggetto attuatore era stato autorizzato ad avviare i procedimenti per l'esecuzione delle opere afferenti a tutti gli edifici sopra indicati con eccezione del Liceo scientifico "E. Fermi" e del Centro provinciale formazione professionale.

Per l'individuazione dei soggetti cui affidare la realizzazione delle opere, la Provincia dell'Aquila ha adottato la procedura aperta, ponendo a base di gara il progetto preliminare e ricorrendo alle modalità di cui all'art. 53, comma 2, lett. c), del D.lgs. 163/2006. Utilizzando le deroghe del Commissario delegato, ha chiesto la presentazione in sede di offerta del progetto definitivo-esecutivo, ritenendo che ciò fosse possibile "trattandosi di progetti relativi alla messa in sicurezza strutturale di edifici scolastici assentiti da specifica consulenza tecnico-scientifica da parte del Consorzio Interuniversitario ReLUIS.

Pertanto, le attività progettuali in capo alla S.A. si sono limitate alla progettazione preliminare, redatta da personale interno all'Amministrazione sulla base della consulenza fornita dal Consorzio ReLuis. Invece, le "attività di rilievo e restituzione grafica propedeutica alla progettazione preliminare" sono state affidate direttamente a professionisti assunti in precedenza dalla Provincia, a tempo determinato part-time, per lo svolgimento delle attività connesse al POR, sulla base dell'art. 53, co. 6, del D.lgs. 165/2001.

Il compenso dei professionisti in questione, sempre di importo inferiore a 20.000 euro, è stato determinato sulla base delle tariffe professionali di cui alla legge 143/1949.

Per quanto concerne l'ufficio di direzione lavori, l'incarico di Direttore lavori è stato svolto da personale interno all'Amministrazione mentre gli incarichi di direttore operativo, di contabilizzatore e di C.S.E. sono stati affidati a professionisti esterni mediante affidamento diretto per importi complessivamente sempre inferiori a 100.000 euro per singolo intervento.

Gli incarichi per il collaudo degli interventi di cui all'oggetto sono stati affidati a personale interno di altre pubbliche amministrazioni, in prevalenza comuni della Provincia dell'Aquila, il cui compenso è stato determinato in sede di convenzione in un importo inferiore a quello scaturente dall'applicazione delle tariffe professionali, in linea con il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Protezione civile e dagli ordini professionali.

I commissari di gara, invece, sono stati scelti nell'ambito dell'albo di soggetti in possesso dei requisiti previsti di cui all'art. 84 del Codice disponibile presso la Provincia medesima, il cui compenso è stato determinato sulla base di quanto previsto dalla Circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 29.09.2004, a fronte di una previsione di spesa quantificata nell'1% dell'importo del progetto. L'accettazione dell'incarico è intervenuta dopo la presentazione delle offerte e la verifica dell'assenza di incompatibilità.

Tra le deroghe riconosciute al Presidente della Provincia dalla Commissione tecnico scientifica con il citato parere del 29.04.2011 si rileva anche quella agli artt. 66 e 122 del Codice inerenti le forme di pubblicità, sulla base della quale, la Provincia ha ravvisato la possibilità di non pubblicare il bando di gara sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I., al fine di evitare i tempi necessari alla pubblicazione medesima.

Si riporta una tabella riassuntiva con i dati inerenti la pubblicità dei bandi gara per gli interventi oggetto di istruttoria, dai quali si rileva come per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria la pubblicazione del bando sia intervenuta su 2 quotidiani nazionale e 2 locali, mentre per quelli sotto soglia su 1 quotidiano nazionale e 1 locale, oltre alla pubblicazione presso l'Albo pretorio della Provincia stessa e il sito del Ministero delle infrastrutture.

L'ultima colonna riporta invece il termine di presentazione delle offerte, notevolmente ridotto rispetto a quello previsto dall'art. 70 del D.lgs. 163/2006.

	Importo a base d'asta	Pubblicazione	Data pubblicazione bando	Termine presentazione offerte
Liceo scientifico "Vitruvio Pollione"	€ 11.808.750,00	2 quotidiani nazionali 2 quotidiani locali Albo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	11.07.2011 (gg.34)
Liceo classico	€	1 quotidiano nazionale 1 quotidiano locale Albo		18.07.2011

"Alessandro Torlonia"	2.808.000,00	Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	(gg.41)
Istituto d'Arte "Vincenzo Bellisario"	€ 1.119.720,00	1 quotidiano nazionale1 quotidiano localeAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	19.07.2011 (gg.42)
I.P.S.A.A. "A. Serpieri"	€ 3.108.040,00	1 quotidiano nazionale1 quotidiano localeAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	21.07.2011 (gg.44)
I.T.C. "Galileo Galilei" e I.T.G. "Alberti"	€ 6.979.721,03	2 quotidiani nazionali2 quotidiani localiAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	12.07.2011 (gg.35)
Liceo pedagogico "Benedetto Croce"	€ 7.321.600,00	2 quotidiani nazionali2 quotidiani localiAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	14.07.2011 (gg.37)
I.T.C. "A. De Nino" e I.T.G. "R. Morandi"	€ 5.597.247,28	2 quotidiani nazionali2 quotidiani localiAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	20.07.2011 (gg.43)
Istituto statale d'Arte "G. Mazara"	€ 2.707.600,00	1 quotidiano nazionale1 quotidiano localeAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	18.07.2011 (gg.41)
Liceo socio pedagogico e delle scienze sociali "G.B. Vico"	€ 2.657.200,00	1 quotidiano nazionale1 quotidiano localeAlbo Pretorio Provincia e Sito MIT	7.06.2011	13.07.2011 (gg.36)

Gli appalti di cui all'oggetto sono stati aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base, nella maggioranza dei casi, dei seguenti elementi di valutazione dell'offerta tecnica:

- miglioramento sismico del fabbricato esistente oltre il minimo dell'80% rispetto a quanto richiesto dalle norme per nuove costruzioni;
- qualità, completezza e grado di approfondimento degli elaborati progettuali;
- diminuzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali;

e dell'offerta economico- temporale:

- tempo di esecuzione dei lavori;
- prezzo offerto.

Il bando relativo agli istituti I.T.C. "Galileo Galilei" e I.T.G. "Alberti" ha previsto, inoltre, quale ulteriore criterio di valutazione dell'offerta tecnica la "Durabilità e manutenzione delle opere realizzate".

Nel caso, invece, del Liceo scientifico "Vitruvio Pollione" in Avezzano, in aggiunta ai criteri sopra elencati sono stati contemplati ulteriori criteri attinenti all'ampliamento dell'edificato esistente e alla "Proposta progettuale Campus".

In particolare, sono stati assegnati fino a un massimo di 10 punti per la "qualità architettonica, funzionale, ambientale e contestualizzazione/integrazione del nuovo ampliamento con il complesso edilizio esistente oggetto di intervento" e fino a un massimo di 25 punti per la proposta progettuale del Campus; nell'ambito di tale ultimo criterio sono stati definiti due sub criteri:

- "qualità, completezza e grado di approfondimento dell'offerta progettuale relativa al Campus", per un massimo di 10 punti;
- "impegno assunto dall'offerente per opere extra contratto relative alla realizzazione del Campus", per un massimo di 15 punti.

Nelle tabelle di seguito riportate, sono invece sinteticamente indicati i dati relativi alle procedure di gara (partecipanti, aggiudicatario, importo contrattuale) e allo stato di avanzamento dei lavori (aggiudicazione, stipula contratto, inizio e ultimazione lavori).

Numero	Numero offerte	Importo aggiudicato
--------	----------------	---------------------

	offerte pervenute	ammesse alla gara	Aggiudicatario	Progettazione	Lavori ¹
Liceo scientifico "Vitruvio Pollione"	5	5	Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l.	€ 282.000,00	€ 7.322.005,62 2
Liceo classico "Alessandro Torlonia"	5	5	Consorzio Stabile Abruzzo Lavori	€ 80.000,00	€ 2.168.364,73
Istituto d'Arte "Vincenzo Bellisario"	3	3	Vanni s.r.l.	€ 43.376,00	€ 963.318,69
I.P.S.A.A. "A. Serpieri"	6	5	ATI Ingg. Emilio e Paolo Salciccia s.r.l. - Edil Sari s.r.l. - F&I Lavori s.a.s.	€ 88.436,00	€ 2.363.579,24
I.T.C. "Galileo Galilei" e I.T.G. "Alberti"	4	4	Edilfrair Costruzioni Generali s.p.a.	€ 174.000,00	€ 6.381.061,57
Liceo pedagogico "Benedetto Croce"	6	6	ATI C.M.P. s.r.l. - A.F.I. s.r.l. - I.T.E. s.r.l.	€ 189.000,00	€ 3.879.982,57
I.T.C. "A. De Nino" e I.T.G. "R. Morandi"	7	6	ATI F.I.N. s.r.l. - Cosman s.r.l.	€ 145.000,00	€ 4.825.199,06
Istituto statale d'Arte "G. Mazara"	2	2	Salvatore & Di Meo s.n.c.	€ 82.700,00	€ 1.783.858,24
Liceo socio pedagogico e delle scienze sociali "G.B. Vico"	5	5	TOL & SA Costruzioni s.r.l.	€ 79.000,00	€ 1.940.000,00

	Data aggiudicazione	Data stipula contratto	Data consegna lavori	Data ultimazione lavori
Liceo scientifico "Vitruvio Pollione"	28.11.2011	23.03.2012	28.11.2011	-
Liceo classico "Alessandro Torlonia"	26.08.2011	12.12.2011	31.08.2011	-
Istituto d'Arte "Vincenzo Bellisario"	26.08.2011	11.11.2011	31.08.2011	27.11.2011 (collaudo statico)
I.P.S.A.A. "A. Serpieri"	26.08.2011	8.11.2011	31.08.2011	4.01.2012 (collaudo statico)
I.T.C. "Galileo Galilei" e I.T.G. "Alberti"	26.08.2011	10.11.2011	31.08.2011	20.01.2012 (collaudo statico)
Liceo pedagogico "Benedetto Croce"	26.08.2011	19.12.2011	31.08.2011	-
I.T.C. "A. De Nino" e I.T.G. "R. Morandi"	26.08.2011	12.12.2011	1.09.2011	-
Istituto statale d'Arte "G. Mazara"	26.08.2011	-	-	-
Liceo socio pedagogico e delle scienze sociali "G.B. Vico"	26.08.2011	23.12.2011	27.02.2012	-

Le procedure di gara relative ai lavori inerenti gli istituti "Vico" di Sulmona e "B. Croce" e "Pollione" di Avezzano sono state oggetto di contenzioso.

Il ricorso relativo ai primi due interventi è stato respinto mentre, nel caso dell'istituto "Pollione" di Avezzano, il TAR per l'Abruzzo con sentenza del 9.05.2012 ha accolto il ricorso dichiarando illegittima l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Ing. Raffaello Pellegrini s.r.l. "per mancata esclusione di tale impresa a seguito di offerta irregolare, ove il dato quantitativo (economico) riferito all'impegno per il campus è stato inserito nella busta B relativa all'offerta

tecnica, in violazione del noto principio di evidenza pubblica, secondo cui il plico contenente l'offerta tecnica deve essere privo di riferimenti economici".

Il Collegio ha, anche, disposto il risarcimento del danno per equivalente e del danno curriculare, da quantificare mediante determinazione concordata tra S.A. e la ricorrente secondo i criteri indicati nella sentenza medesima.

Riguardo al finanziamento dell'intervento al Liceo "Pollione", si rileva come Il Commissario delegato con decreto n. 3155/STM del 15.07.2011 abbia inizialmente approvato, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto n. 61/2011, la spesa per la sola "realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'edificio esistente" per un importo complessivo pari a € 8.410.500,00. Tale decreto ha ottenuto il visto per la registrazione dalla competente Corte dei Conti.

Con successivo decreto commissariale n. 4141/STM del 13.09.2011 è stata disposta, invece, l'approvazione della spesa per l'intervento di ampliamento del liceo "Pollione" per un importo complessivo non superiore ad € 5.760.000,00, di cui € 4.800.000,00 quale importo dei lavori a base d'asta, degli oneri per la sicurezza e della progettazione definitiva-esecutiva. A seguito di rilievi al decreto avanzati dalla Corte dei Conti con atto del 26.10.2011, il Commissario delegato lo ha ritirato nell'adunanza pubblica del 28.10.2011.

Ha fatto seguito il decreto del Commissario delegato n. 1058/STM del 29.02.2012 con cui è stata approvata la spesa relativa all'ampliamento dell'edificio scolastico per un importo complessivo non superiore a € 5.760.000,00, di cui € 4.800.000,00 quale importo dei lavori a base d'asta, degli oneri per la sicurezza e della progettazione definitiva-esecutiva. La copertura della spesa era, per € 4.510.000,00, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalle economie di gara per i lavori di riparazione degli edifici scolastici B. Croce, G. Galilei - L.B. Alberti, A. Serpieri, A. Torlonia, e, per € 1.250.000,00, a valere su un finanziamento concesso dalla Provincia dell'Aquila, con deliberazione della Giunta provinciale n. 8 del 16.01.2012.

La Corte dei Conti con deliberazione del 26 aprile 2012, n. 23/2012/PREV, ha sollevato alcune problematiche anche in sede di registrazione del suddetto decreto.

Individuando quale soggetto attuatore designato dal Commissario delegato il Presidente della Provincia, organo monocratico cui devono ricondursi i relativi poteri, ha, in primo luogo, ritenuto illegittimo qualsiasi provvedimento adottato dalla Giunta provinciale.

Entrando nel merito della procedura seguita, ha poi censurato in particolare l'accorpamento della spesa per i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza con opere di ampliamento. Ha fatto presente che le deroghe al D.lgs. 163/2006 sono state concesse al Commissario delegato e al suo soggetto attuatore nei limiti in cui perseguano la ricostruzione e messa in sicurezza degli immobili adibiti a sede scolastica, ritenendo, pertanto, che procedure eccezionali non possono essere utilizzate per affidamenti di lavori finalizzati ad ampliare la sede scolastica fino a progettare un vero e proprio campus.

La Corte dei Conti ha, anche, rilevato "un'illegittima esorbitanza tra il progetto preliminare ammesso al finanziamento mediante il decreto del Commissario delegato e il progetto approvato con il decreto sottoposto al controllo", ovvero il progetto presentato in sede di gara che ha previsto la demolizione e la ricostruzione dell'intero edificio, oltre a richiedere l'acquisizione di ulteriori aree, sottolineando come la demolizione e ricostruzione dell'opera comporti "profili di innovatività assolutamente imprevedibili rispetto alla progettazione preliminare".

Il progetto preliminare a base di gara era, infatti, caratterizzato da interventi di miglioramento strutturale finalizzati ad aumentare il livello di sicurezza sismica esistente fino al raggiungimento dell'80% dell'adeguamento alla normativa vigente. Il progetto "definitivo-esecutivo" risultato aggiudicatario ha contemplato, invece, la demolizione e ricostruzione di tre dei quattro corpi di fabbrica esistenti, la messa in sicurezza del quarto e la realizzazione ex-novo di un quinto corpo destinato all'ampliamento.

Dai verbali di gara si rileva come tre delle cinque offerte pervenute abbiano previsto la demolizione e ricostruzione dei medesimi tre corpi di fabbrica.

Infine, il provvedimento sottoposto a controllo è stato ritenuto illegittimo anche per incertezza della copertura della spesa, relativamente alla copertura di una parte della stessa con i ribassi d'asta degli appalti di altri istituti scolastici, in quanto seppure tali ultimi appalti siano stati affidati a corpo non è possibile l'immediato re-impiego delle somme integranti il ribasso di gara. Il Collegio ha evidenziato, infatti, come l'applicabilità anche agli appalti a corpo dell'art. 1661 c.c. implichi la possibilità di introdurre modifiche all'opera che possono incidere sull'immodificabilità del prezzo e, quindi, la necessità di mantenere la disponibilità delle economie dei ribassi fino alla conclusione dell'intervento.

A seguito del ritiro da parte del Commissario delegato del decreto n. 4141/STM avvenuta in ragione dei rilievi della Corte dei Conti, l'aggiudicazione definitiva è intervenuta limitatamente ai soli lavori

di demolizione e ricostruzione per un importo netto di € 7.008.750,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza e del contributo per la progettazione).

Il contratto, tenendo conto del finanziamento di € 1.250.000,00 concesso dalla Provincia e da destinare ai lavori di ampliamento dell'istituto Pollione, è stato poi stipulato per un importo di € 7.604.005,62, comprendente anche parte dell'ampliamento, con la previsione di un successivo atto aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori residui da stipulare all'ottenimento dell'integrale finanziamento. L'aggiudicatario ha rinunciato ad avanzare qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcitoria, ovvero ad iscrivere riserva nel corso dell'esecuzione dei lavori laddove il mancato complessivo finanziamento non consentisse l'affidamento integrale di lavori per come quantificati nel progetto esecutivo aggiudicatario.

Il Commissario delegato, preso atto della mancata registrazione del decreto n. 1058/STM da parte della Corte dei Conti, con decreto n. 127 del 12.06.2012 ha approvato la spesa per l'ampliamento del liceo scientifico Pollione per la somma massima di € 4.514.800,00 riferita alla realizzazione degli interventi strettamente necessari a garantire una funzionalità del complesso scolastico, conservando una quantità di aule in grado di ospitare un numero di alunni pari a quello precedente il sisma. La somma autorizzata è a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 47/2009.

Il Decreto, in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti, ha specificato che l'intervento finanziato è "limitato alla realizzazione di 24 aule, fermo restando che le ulteriori 8 aule ed il campus, nonché le relative procedure da porre in essere, rimangono nella competenza e nella responsabilità della Provincia dell'Aquila, che si fa carico dei relativi oneri finanziari".

Il progetto di ampliamento ha, infatti, previsto un numero di aule (32) eccedente quello strettamente necessario per garantire la funzionalità scolastica preesistente, in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa igienico e funzionale, valutato in 24 aule.

Per alcuni degli appalti di cui all'oggetto, la Struttura tecnica di missione a supporto del Commissario delegato ha segnalato alcune problematiche di carattere economico/amministrativo nella fase di contabilizzazione degli stessi, rilevando discordanze tra il computo metrico estimativo e gli elaborati progettuali presentati in sede di offerta che potrebbero generare problemi in fase di rendicontazione dei lavori eseguiti dall'impresa.

Discordanze tra gli elaborati progettuali erano state evidenziate anche dalla Commissione di gara per alcuni progetti presentati in sede di offerta; ove la Commissione ha rilevato tali discordanze, ne ha tenuto conto nella definizione del punteggio relativo all'elemento "qualità, completezza e grado di approfondimento degli elaborati progettuali".

Ritenuto in diritto

Nell'ambito degli affidamenti di incarichi professionali per gli appalti di cui all'oggetto, è emerso, in particolare, come gli incarichi di collaudo siano stati affidati a personale interno di altre pubbliche amministrazioni con compenso determinato sulla base delle tariffe professionali, opportunamente ridotte in linea con il Protocollo d'intesa sottoscritto dalla Protezione civile e dagli ordini professionali.

L'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 163/2006 equipara, ai fini della procedura di affidamento dell'incarico di collaudo, il personale interno alla Stazione appaltante e quello appartenente ad altre amministrazioni aggiudicatrici, specificando che solo nell'ipotesi di carenza di tali tipologie di soggetti si possa far ricorso a professionisti esterni secondo le modalità previste dall'art. 91 del Codice.

Il suddetto articolo, infatti, non limita gli adempimenti preliminari della stazione appaltante al rigoroso accertamento preventivo in merito alla possibilità di reperire nell'ambito del proprio organico la professionalità idonea alla prestazione ma la estende, imponendo la verifica della possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici.

In merito al compenso spettante ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici l'Autorità, con Determinazione n. 2 del 25.02.2009, ha chiarito come il collaudo sia ricompreso fra le attività tecniche per le quali l'articolo 92, comma 5, del Codice ha stabilito un incentivo, nella misura del 2% dell'importo posto a base di gara, in favore del personale interno coinvolto nell'espletamento delle stesse. La determinazione prosegue auspicando che "la remunerazione della prestazione svolta dai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore della stazione appaltante sia oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni, utilizzando l'incentivo ex articolo 92, comma 5 del Codice come termine di raffronto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico".

Per quanto concerne alle procedure di gara predisposte dalla Provincia dell'Aquila per la realizzazione degli interventi sugli edifici scolastici di cui all'oggetto, le stesse sono tutte da ricondursi nell'ambito del cosiddetto "appalto integrato complesso", seppure non pienamente rispondenti alla tipologia definita dall'art. 53, co. 2, lett. c), del D.lgs. 163/2006. La Provincia, sulla

base delle deroghe trasferite dal Commissario delegato, ha, infatti, richiesto la presentazione in fase di gara del progetto "definitivo-esecutivo" anziché del progetto definitivo, come previsto dal citato art. 53.

La formulazione adottata appare di fatto assimilabile a quella dell'appalto-concorso previsto dall'art. 20, co. 4, della legge Merloni, abrogato con l'entrata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, intervenuta in data 8.06.2011.

Tra l'altro i bandi di gara di cui all'oggetto sono stati pubblicati il giorno immediatamente antecedente l'entrata in vigore del citato D.P.R. 2007/2010 e pertanto, secondo le norme transitorie di cui all'art. 253, comma 1-quinquies, del D.lgs. 163/2006, sarebbe stato formalmente più corretto il rinvio alle previsioni del citato art. 20 della legge Merloni; tuttavia, lo specifico riferimento nel bando all'art. 53, co. 2, lascia presupporre che la Stazione appaltante abbia ritenuto di assoggettarsi alle nuove norme.

Ricorrendo alle deroghe, i termini per la presentazione delle offerte sono stati notevolmente ridotti rispetto a quelli dell'art. 70 del D.lgs. 163/2006, il cui comma 6 ha previsto che, qualora il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non possa essere inferiore a ottanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Nei casi esaminati, invece, si registrano tempi da un minimo di 34 a un massimo di 44 giorni.

Tempi ridotti per la presentazione delle offerte, che equivalgono a tempi ridotti per la redazione degli elaborati progettuali, possono, come più volte ribadito dall'Autorità, determinare progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, e che possono presentare difficoltà in fase di esecuzione.

I termini assegnati appaiono eccessivamente ristretti anche alla luce delle previsioni del Capitolato prestazionale che hanno posto in capo all'appaltatore l'onere di integrare tutte le indagini e predisporre tutti i sondaggi integrativi e gli studi specialistici necessari per predisporre il progetto definitivo/esecutivo.

Le discordanze tra i vari allegati dei progetti presentati e/o aggiudicati, evidenziate, per questi ultimi, dalla Struttura tecnica di missione, sembrano confermare lacune negli elaborati progettuali che potrebbero essere imputabili anche all'esiguo tempo a disposizione dei concorrenti per la redazione degli stessi.

La stessa Commissione di gara ha rilevato una scarsa qualità della progettazione presentata in sede di offerta, con elaborati spesso poco approfonditi, non sufficientemente chiari e precisi e contenenti incongruenze tra elaborati grafici e computo metrico.

La richiesta della deroga, motivata dalla Provincia con la necessità di ridurre i tempi per "consegnare i lavori al termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso, in modo da effettuare i lavori nel periodo estivo e riaprire, ove possibile, in tempo utile per l'inizio del nuovo anno scolastico 2011-2012" appare, tra l'altro, non pienamente coerente con la tempistica adottata dalla Stazione appaltante per l'espletamento delle gare. Le stesse sono state bandite in prossimità della fine dell'anno scolastico e la consegna dei lavori è avvenuta nella maggioranza dei casi a fine agosto, ove non oltre. Non è stato, pertanto, possibile eseguire almeno una parte dei lavori nel corso del periodo estivo di chiusura dell'attività didattica.

Una programmazione più attenta e mirata delle diverse fasi di gara avrebbe dovuto tendere ad anticipare la data di pubblicazione dei bandi, in modo da consentire la consegna dei lavori al termine dell'anno scolastico e la realizzazione di una parte degli stessi nel periodo estivo, anche se, presumibilmente, ciò sarebbe possibile solo ove fossero stati anticipati i decreti di delega.

Si ricorda, inoltre, che i termini per la presentazione delle offerte devono essere compatibili con l'entità e la complessità dei documenti richiesti in modo da consentire un'adeguata partecipazione dei soggetti qualificati interessati alla gara.

Nel caso di specie, i tempi ristretti per la redazione di un progetto "definitivo-esecutivo" possono aver influito sulla partecipazione alle procedure, risultata alquanto modesta (da un minimo di 2 a un massimo di 7 offerte a fronte di importi a base di gara non irrisori).

La ridotta partecipazione alle procedure può, in qualche modo, essere imputabile anche alla scarsa pubblicità adottata per gli appalti in questione; ricorrendo sempre alle deroghe concesse dal Commissario delegato i bandi medesimi sono stati pubblicati solo all'albo pretorio della Provincia, sul sito del Ministero delle infrastrutture e su 1 o 2 quotidiani locali e nazionali, a seconda che trattasi di appalto sotto o sopra soglia comunitaria. Non è intervenuta alcuna pubblicazione in GURI e in GUCE, contrariamente a quanto previsto dall'art. 66 del D.lgs. 163/2006.

Tra l'altro si osserva come il citato art. 66 non risulti inserito tra le deroghe riconosciute al Commissario delegato con l'O.P.C.M. 3753/2009 e s.m.i. e, pertanto, la sua applicazione non potrebbe essere derogata dal Soggetto attuatore, nonostante la Commissione tecnico scientifica, con

parere del 29.04.2011, abbia effettuato una valutazione positiva della richiesta da parte della Provincia dell'Aquila di usufruire della deroga all'articolo in questione.

Riguardo ai bandi di gara, suscita qualche perplessità la scelta dei criteri di valutazione dell'offerta operata dalla Stazione appaltante.

Particolarmente rilevante appare il caso del bando per l'intervento di messa in sicurezza e ampliamento dell'istituto Pollione di Avezzano, che ha introdotto tra i criteri di valutazione dell'offerta quello relativo alla "Proposta progettuale Campus", distinto a sua volta in due sub criteri. Il cosiddetto Campus, tuttavia, non era oggetto specifico dell'appalto; è stato richiesto ai concorrenti solo la presentazione di una "proposta progettuale" e l'impegno economico per la realizzazione di parte delle opere extra-contratto dell'eventuale campus.

La richiesta è stata formulata in modo piuttosto generico; dagli elementi acquisiti non risultano indicazioni circa la definizione dell'intervento denominato "campus" e degli obiettivi che la S.A. intende perseguire con la sua realizzazione, circa l'idea progettuale e/o studio di fattibilità elaborato dall'amministrazione e il livello progettuale richiesto per la proposta da formulare.

Secondo le previsioni dell'art. 83 del D.lgs. 163/2006, i criteri di valutazione dell'offerta da stabilire nel bando di gara devono essere "pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto"; i criteri connessi alla progettazione del Campus e al finanziamento della sua realizzazione, non avendo diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, non possono ritenersi elementi validi per misurare il valore dell'offerta. Inoltre, trattasi di parametri aleatori giacché non risulta avviata alcuna procedura concreta per la realizzazione del "Campus", circostanza che pone anche il problema della destinazione dell'impegno finanziario assunto dall'aggiudicatario in caso di mancata attuazione dell'intervento.

L'utilizzo del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente il perseguimento dell'interesse pubblico se gli elementi qualitativi dell'offerta individuati dalla stazione appaltante concorrono, insieme al prezzo, all'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse sotteso all'indizione della gara (cfr. Determinazione Autorità n. 5/2008).

Nel caso di specie, l'interesse sotteso alla gara è la messa in sicurezza e ampliamento del liceo scientifico Pollione e non la realizzazione del Campus, non prevista quale oggetto del contratto connesso alla gara; l'aver inserito valutazioni connesse a tale opera, tra l'altro non definita, non appare in linea con le finalità che dovrebbe connotare il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa.

Dai verbali di gara si rileva come l'elemento di valutazione "Campus" non abbia comunque influito sull'esito dell'aggiudicazione.

Tuttavia, l'inserimento di tale criterio ha favorito l'insorgere di un contenzioso che ha portato il TAR Abruzzo a ritenere illegittima l'aggiudicazione per mancato rispetto del principio di evidenza pubblica di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, con riconoscimento a favore del ricorrente, secondo classificato, del danno in equivalente e curriculari con possibile danno per l'erario connesso al maggior esborso economico da parte della Stazione appaltante.

In linea generale, si osserva che il citato art. 83 fornisce a titolo esemplificativo un elenco di possibili elementi qualitativi e quantitativi, quali:

- pregio tecnico;
- caratteristiche estetiche e funzionali;
- caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- costo di utilizzazione e manutenzione;
- assistenza tecnica.

La Stazione appaltante, in relazione ai molteplici interessi pubblici perseguiti, dispone comunque di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri in base ai quali valutare le offerte, privilegiando criteri di valutazione attinenti al pregio estetico dell'opera, piuttosto che all'economicità della manutenzione, o all'efficienza della gestione del servizio, o, ancora, all'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, orientando, in tal modo, la presentazione di offerte concretamente volte alla soddisfazione degli obiettivi perseguiti.

I bandi per gli interventi di cui all'oggetto, essendo finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, hanno favorito gli elementi connessi al miglioramento del comportamento sismico dei fabbricati e alla rapidità di esecuzione, criteri che, pertanto, appaiono coerenti con gli obiettivi perseguiti.

Tuttavia, con riferimento agli ulteriori elementi di valutazione individuati dalla S.A., non si rilevano criteri di valutazione relativi alla "qualità" delle soluzioni proposte (dal punto di vista architettonico e funzionale, dell'efficienza energetica, ecc.) che certamente assumono rilevanza nel caso in esame, in

cui il concorrente era chiamato a sviluppare la soluzione progettuale più idonea partendo dal progetto preliminare.

Il criterio "qualità, completezza e grado di approfondimento degli elaborati progettuali", sulla base anche delle modalità di assegnazione del punteggio definite dalla Commissione di gara e delle valutazioni sui progetti dalla stessa espresse, appare finalizzato più a valutare la qualità dell'elaborato progettuale in quanto tale e non come caratteristiche qualitative della soluzione proposta (in linea con le previsioni dell'art. 83, elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici, ecc).

Per quanto concerne il problema della modifica in sede di presentazione dell'offerta delle previsioni del progetto preliminare dell'istituto "Pollione", che ha comportato il passaggio, per tre dei quattro edifici, da interventi di miglioramento strutturale a una demolizione e ricostruzione degli stessi, si osserva quanto segue.

In linea generale, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori da realizzare, illustrando le ragioni della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili con riferimento alla sua fattibilità tecnica e amministrativa. In una logica di sviluppo consequenziale dei diversi livelli progettuali, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, mentre quello esecutivo, in conformità al definitivo, determina in ogni dettaglio (architettonico, strutturale e impiantistico) i lavori da realizzare.

Ne segue che partendo da una progettazione preliminare volta alla messa in sicurezza dell'edificio con interventi di miglioramento strutturale, il successivo livello progettuale dovrebbe sviluppare tale soluzione tecnica definendo nel dettaglio le lavorazioni da effettuare. La previsione di una demolizione e ricostruzione dell'esistente effettivamente modifica profondamente l'idea progettuale iniziale.

Il Capitolato prestazionale, all'art. 1, ha precisato che "Il progetto definitivo/esecutivo, predisposto dall'appaltatore, dovrà recepire quanto previsto nel progetto preliminare redatto dall'Amministrazione Provinciale, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici sia per le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti anche se intervenute dopo l'aggiudicazione e/o durante l'esecuzione dei lavori".

Tuttavia, si osserva che trattasi nel caso di specie di un appalto concorso che, secondo quanto espressamente previsto dalla legge 109/1994, poteva essere utilizzato proprio nel caso in cui la progettazione richiedesse la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.

In tale direzione sembra muoversi anche la previsione dell'art. 74 del Capitolato prestazionale in base alla quale "la progettazione dovrà proporre soluzioni equivalenti alla prestazione assegnata nella relazione strutturale specialistica del progetto preliminare ovvero dovranno essere descritte, specificate e dimostrate l'assoluta congruità ed equivalenza tra la soluzione progettuale proposta nel progetto definitivo/esecutivo con la proposta strutturale indicata in fase di progetto preliminare".

Pertanto, la soluzione proposta dall'aggiudicatario che prevede la demolizione e la ricostruzione degli edifici dell'istituto "Pollione" potrebbe ritenersi una di quelle soluzioni equivalenti previste dal suddetto art. 74. Tale interpretazione sembra l'assunto per cui ben tre concorrenti su cinque hanno presentato un'offerta di completa demolizione e ricostruzione per i fabbricati per cui il progetto preliminare prevedeva un rilevante intervento di consolidamento.

Dai verbali di gara non si evince alcuna valutazione circa l'equivalenza della soluzione prospettata con quella indicata in fase di progetto preliminare e la Commissione sembra, pertanto, aver optato per tale interpretazione senza aver, tuttavia, formulato alcuna esplicita valutazione.

Relativamente alle discordanze tra il computo metrico estimativo e gli elaborati progettuali presentati in sede di offerta, rilevate dalla Struttura tecnica di missione, è opportuno richiamare in primo luogo cosa si intende per appalto a corpo e appalto a misura.

L'art. 53, co. 4, del D.lgs. 163/2006 riporta le seguenti definizioni che ricalcano quelle inizialmente enunciate nella Legge n. 2248/1865, all. F³: "Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione".

L'immodificabilità del prezzo determinato "a corpo" implica l'assunzione a carico dell'appaltatore dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta.

Ciò discende dalla circostanza che per tali appalti il concorrente formula la propria offerta, attraverso la determinazione, a proprio rischio e sulla base dei grafici di progetto e delle specifiche

tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto, dei fattori produttivi necessari per la realizzazione dell'opera, così come risulta dal progetto, finita in ogni sua parte (quantità e costi dei materiali occorrenti, produttività e costi delle maestranze e dei tecnici nonché modalità esecutive) (cfr. Deliberazione Autorità n. 51/2002).

Nel caso di appalto integrato, l'art. 90, co. 5, del D.P.R. 554/1999 ha stabilito che "la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire".

Il medesimo comma, integralmente riportato nell'art. 119, co. 5, del D.P.R. 207/2010, prosegue specificando che "l'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, della Legge".

Nel caso di specie, è stata richiesta ai concorrenti la presentazione in sede di gara della progettazione "definitiva-esecutiva" degli interventi di ricostruzione degli edifici scolastici, a partire dal progetto preliminare. E' stato, pertanto, rimessa allo stesso offerente la definizione in ogni dettaglio dei lavori da realizzare e del relativo costo, sia attraverso la redazione di elaborati progettuali (grafici, relazioni, ecc.) che attraverso il computo metrico estimativo che dovrebbe, a rigore, riportare esattamente le voci e le quantità riscontrabili negli elaborati progettuali.

Praticamente ciò non è avvenuto e si sono riscontrate discordanze tra gli elaborati grafici e il computo metrico estimativo, con conseguenti problemi sia in fase di gara che di rendicontazione delle lavorazioni.

L'art. 32 del Capitolato prestazionale di tutti gli appalti di cui all'oggetto, rubricato "Lavori a corpo", ha stabilito che "la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale", precisando al successivo comma 2 che "nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa".

Secondo la suddetta previsione, pertanto, tutti i lavori riportati negli elaborati grafici anche se non specificatamente indicati nella descrizione dei lavori vengono considerati ricompresi nell'importo dell'appalto a corpo; inoltre l'espressione "e viceversa" sembrerebbe indicare che i lavori indicati nella "descrizione" dei lavori ma non negli elaborati grafici sono anche essi da ritenersi compresi nell'importo a corpo, delineando così una interpretazione estensiva degli atti progettuali volta a ricomprendere tutti quei lavori in qualche modo indicati negli atti medesimi.

Le motivazioni di una tale previsione potrebbero essere anche ricondotte all'esigenza dell'Amministrazione di tutelarsi da eventuali lacune nella progettazione esecutiva, in qualche modo prevedibili dato il tempo ristretto assegnato per la predisposizione dell'offerta stessa, che potrebbe non aver consentito all'offerente di redigere un progetto esecutivo "perfetto".

Infine, l'art. 7 del medesimo Capitolato ha esplicitamente chiarito che non fanno parte del contratto il computo metrico e il computo metrico estimativo mentre formano parte integrale e sostanziale dello stesso tutti gli elaborati grafici e descrittivi offerti in sede di gara.

Ne segue, pertanto, che, ai fini dell'individuazione delle obbligazioni contrattuali in capo all'appaltatore, la Stazione appaltante dovrebbe far riferimento agli elaborati progettuali (grafici e relazioni tecnico-descrittive) e non al computo metrico.

Si rileva, anche, che una maggiore esemplificazione e un maggior dettaglio in sede di capitolato prestazionale avrebbe potuto fornire ai concorrenti una più chiara definizione degli obblighi che avrebbero assunto con la presentazione dell'offerta e, in particolare, dei singoli elaborati progettuali.

La previsione di cui all'art. 6 secondo la quale "in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quello meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva" appare, infatti, alquanto generica e non in grado di dirimere la questione sollevata dalla Struttura tecnica di missione del Commissario delegato.

Inoltre, il problema delle discordanze doveva essere affrontato già in fase di gara, essendo stato rilevato dalla Commissione, che avrebbe dovuto verificare con l'impresa quali lavorazioni venivano effettivamente ricomprese nell'importo offerto, al fine di poter esprimere un opportuno punteggio di valutazione dell'offerta stessa; da quanto può desumersi dai verbali di gara, invece, la Commissione ne ha tenuto conto ai soli fini di valutare l'accuratezza del progetto presentato.

Infine, è opportuno far presente come la validazione del progetto di cui all'art. 47 del D.P.R. 554/99 di competenza del Responsabile del procedimento contempli specificatamente la verifica dell'esistenza dei computi metrici estimativi e "la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi e alle prescrizioni capitolari".

In base a quanto sopra considerato,

Il Consiglio

- ritiene che la determinazione dei compensi per gli incarichi di collaudo, affidati a personale interno di altre amministrazioni aggiudicatrici, sulla base delle tariffe professionali sia in contrasto con le previsioni di cui all'art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. 163/2006;
- osserva che i tempi ridotti assegnati per la presentazione delle offerte, in deroga all'art. 70 del Codice, hanno contribuito alla redazione di progetti di non altissimo livello con possibili difficoltà in fase esecutiva;
- rileva come l'inserimento, tra le deroghe concesse al Presidente della Provincia dell'Aquila, di quella relativa all'art. 66 del Codice sia in contrasto con quanto disposto dall'O.P.C.M. 3753/2009 e s.m.i. in merito alle previsioni normative derogabili dal Commissario delegato;
- pur condividendo la scelta di privilegiare elementi di valutazione dell'offerta connessi al miglioramento del comportamento sismico dei fabbricati e alla rapidità di esecuzione, rileva la carenza nei bandi di gara di ulteriori criteri volti a valutare la "qualità" delle soluzioni proposte, di particolare rilevanza nel caso di un appalto concorso in cui il concorrente è chiamato a sviluppare la soluzione progettuale più idonea partendo da un progetto preliminare;
- osserva come l'individuazione, quale criterio di valutazione dell'offerta relativa all'istituto "Pollione", della cosiddetta "Proposta progettuale campus" relativa ad opere extra-contratto, di non diretta attinenza con l'oggetto dell'appalto, sia in contrasto con le previsioni di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006;
- ritiene che, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 7 e 32 del Capitolato prestazionale, la Stazione appaltante, per l'individuazione delle obbligazioni contrattuali in capo all'appaltatore e quindi delle lavorazioni effettivamente facenti parte dell'offerta risultata aggiudicataria, debba far riferimento agli elaborati progettuali e non al computo metrico;
- ritenendo che il riconoscimento del danno in equivalente e del danno curriculare, operato dal TAR Abruzzo a favore del secondo classificato nella procedura di affidamento dell'appalto relativo all'Istituto "Pollione" possa profilarsi quale possibile danno erariale, dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, per quanto di competenza;
- dispone l'invio, a cura della Direzione Generale Vigilanza Lavori, Servizi e Forniture, della presente deliberazione alla Provincia dell'Aquila, affinché comunichi le proprie valutazioni ed eventuali provvedimenti adottati, nel termine di 30 giorni dal ricevimento, nonché al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo;
- dispone, infine, l'invio degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.

Il Consigliere Relatore Il Presidente

Luciano Berarducci Sergio Santoro

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 settembre 2012

Il Segretario: Maria Esposito

¹ Comprensivo degli oneri della sicurezza.

² Il contratto è stato sottoscritto limitatamente all'importo finanziato con decreto del Commissario delegato n. 3155/STM del 15.07.2011.

³ Art. 326. "I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro".